## **COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FAUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) TINA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TINA

Seduta del 17/04/2018

## **FATTO**

In data 2/10/2007 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo fondiario con l'intermediario resistente, avente ad oggetto un finanziamento per l'acquisto della prima casa.

Tale contratto prevedeva l'indicizzazione al franco svizzero; in data 29/06/2016 l'intermediario comunicava al cliente che in caso di estinzione anticipata avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 154.174,34 a fronte di versamenti complessivi per € 80.431,47 di cui € 21.121,68 imputati in conto capitale.

Il ricorrente lamenta, nello specifico, la violazione dell'articolo 117 TUB nella parte in cui nel contratto in questione viene indicato un indice sintetico di costo non conforme e nettamente inferiore a quello effettivo, nel caso di specie l'ISC dichiarato nel contratto è pari al 4,643% quando invece risulta essere pari al 5,511%.

Quanto alla clausola che prevede l'indicizzazione in franchi svizzeri, il ricorrente ne contesta la nullità per indeterminatezza e pertanto richiede la determinazione degli interessi al tasso legale anziché a quello pattuito, mentre quelli pagati in eccesso andranno restituiti. Conseguentemente la clausola relativa al deposito fruttifero è "destinata a perdere efficacia in quanto nulla per indeterminatezza (il meccanismo di calcolo ivi previsto è del tutto incomprensibile, soprattutto nel caso di specie, in cui il mutuatario è un consumatore)".

Il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, l'accertamento della nullità della clausola del TAEG ex art. 117 TUB e l'applicazione del tasso sostitutivo di legge; in via subordinata, l'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto di



indicizzazione al Franco Svizzero e, di conseguenza, l'applicazione del tasso sostitutivo di legge e il rimborso degli interessi pagati in eccedenza, nonché l'accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 4-bis relativa alla determinazione del debito capitale residuo in caso di estinzione anticipata.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccepita l'incompetenza temporale del Collegio in relazione alla errata rappresentazione del TAEG, ha precisato quanto segue:

- i tassi contrattualmente pattuiti sono stati convenuti "pacificamente" al di sotto della soglia usura ex lege n. 180/96;
- il piano di ammortamento alla francese applicato al rapporto di mutuo in oggetto rispetta pienamente il disposto degli artt. 1283 e 1284 del c.c., nonché la normativa anti usura;
- nel corso dell'ammortamento non sono mai stati applicati interessi moratori, essendo corrisposti regolarmente i pagamenti, né gli interessi corrispettivi hanno mai superato la soglia usura pro tempore vigente;
- non possono essere comunque applicati interessi superiori al tasso soglia pro tempore vigente essendo prevista la cosiddetta clausola di salvaguardia;
- la formula che il ricorrente propone di applicare al fine di determinare l'importo dovuto ai fini dell'estinzione anticipata è illogica poiché "inconferente rispetto alla complessiva architettura contrattuale, nonché alla natura del mutuo indicizzato in valuta estera";
- oltre alla consueta informativa contrattuale, ha riepilogato le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di estinzione anticipata con la nota del 1° marzo 2013 e, successivamente, con la nota del 26 marzo 2015;
- non vi è alcuno (significativo) squilibrio "normativo" tra le parti in quanto l'andamento del Franco Svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente.

## DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza temporale del Collegio sollevata dall'intermediario resistente. L'eccezione è fondata nei limiti di seguito precisati. Le contestazioni del ricorrente sulla non corretta indicazione dell'ISC attengono ad un vizio genetico del contratto stipulato dal ricorrente nel 2007, in data, quindi, anteriore al limite temporale (1° gennaio 2009) di conoscibilità da parte di questo Arbitro come determinato dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia (Sez. I, par. 4). Lo stesso dicasi per le contestazioni relative alla validità delle clausole di indicizzazione degli interessi al Franco svizzero (art. 4) e di duplice conversione in caso di estinzione anticipata (art. 4-bis) Ciò nonostante, nei limiti in cui la domanda del ricorrente è diretta a riconoscere in sede di estinzione anticipata del finanziamento la disapplicazione della clausola di conversione (art. 4-bis), la stessa è conoscibile dall'Arbitro.

Come più volte chiarito anche da questo Collegio, le previsioni ora richiamate delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia vanno intese nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo, ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorre aver riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale) (tra le molte Collegio Milano, n. 1470/2014).



Nel caso di specie, l'accertamento relativo all'inefficacia della clausola di cui all'art. 4-bis è suscettibile di produrre conseguenze ed effetti sul diritto del ricorrente ad estinguere anticipatamente il finanziamento, con la conseguenza che, qualora, come nel caso in esame, il diritto del ricorrente possa rientrare nel richiamato limite temporale, deve ritenersi sussistere la competenza dell'Arbitro a decidere.

Ciò chiarito, il Collegio non può che accertare, in linea con l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4135/2015), il diritto del ricorrente alla determinazione del debito capitale residuo in caso di estinzione anticipata, senza l'applicazione della clausola di indicizzazione, non conforme ai principi di correttezza, trasparenza. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'intermediario è tenuto a effettuare il computo del capitale residuo, ragguagliandolo alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite dal ricorrente (queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 4-bis del contratto.

## PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA